



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.g. procedimento unitario n. 24/2023

Il Giudice Designato

Letto il ricorso depositato il 7.3.2023 dalle ricorrenti DE GASPERIS VALENTINA (C.F. DSGVNT75H63E340X) e MARTINI PAOLA (C.F. MRTPLA53B49E340V), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Altalena e coadiuvate dalla dott.ssa Patrizia Taccone, quale organismo di composizione della crisi, per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

rilevato che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte del mutuo ipotecario contratto nel 2007, il cui importo residuo da rimborsare è di euro 147.000,00 circa e che le risorse delle ricorrenti, al netto anche delle ulteriori poste debitorie da soddisfare mensilmente, sono pari ad euro 1.150,00 al mese e, quindi, consentono di ritenere sussistente uno stato di crisi, stante la difficoltà di provvedere con tale importo alle esigenze di un nucleo familiare composto da tre persone, incluso il figlio, nonché nipote, minore delle ricorrenti;

rilevato che al ricorso ex art. 67 CCII risultano allegati, o comunque inclusi nel ricorso stesso, la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II – V co., e 68 CCII oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 CCII che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;



ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 CCII – all’apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 CCII;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., CCII – a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ed il divieto di acquisire diritti di prelazione sul suo patrimonio da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore al deposito del ricorso;

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all’esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari – da eseguire sull’unico bene costituente il patrimonio di parte ricorrente – potrebbero pregiudicare l’afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 CCII;

p.q.m.

1. dispone che il ricorso, che include la proposta ed il piano, presentato da parte ricorrente ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web di questo Tribunale;
2. ordina all’OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;
3. invita i creditori a comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
4. avverte i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., CCII;
5. ordina all’OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., CCII a questo Giudice l’esito della votazione dei creditori, l’eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;
6. dispone il divieto – ex art. 70, IV co., CCII – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo



o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente; **in particolare, sospende la procedura esecutiva r.g.e.i. n. 117/2019 di questo Tribunale e l'esperimento di vendita del 15.3.2023;**

7. avverte parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., CCII - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC.

Cassino, 13.3.2023

Il G.D. Lorenzo Sandulli



Avv. Barbara Altalena
Piazza Labriola n. 32
03043 Cassino
Tel e fax 0776 327059
pec: avvbarbara.altalena@pecavvomaticassino.it

TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO

RICORSO PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART 67 D.LGS N. 14/2019

Le signore Valentina De Gasperis nata il 23.06.1975 a Isola del Liri C.F. DSGVNT75H63E340X e Paola Martini nata il 09.02.1953 a Isola del Liri C.F. MRTPLA53B49E340V residenti in Posta Fibreno, Contrada Camminate snc , rappresentate e difese, in virtù di procura in calce del presente atto, dall'avv. Barbara Altalena, C.F. LTLBBR78E52C034A, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di p.e.c. avvbarbara.altalena@pecavvomaticassino.it ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cassino, piazza Labriola n. 32

Premesso che

- * le ricorrenti versano in una situazione di crisi da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1 lettera c) d.lgs. n. 14/2019;
- * ai fini delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento l'esponenti rivestono la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) l.lgs n. 14/2019;
- * non sono soggette o assoggettabili alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V sezione V capo IX d.lgs. n. 14/2019;
- * non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuna delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- * non hanno subito, per cause alle stesse imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 72 d.lgs n. 14/2019;



Avv. Barbara Altalena
Piazza Labriola n. 32
03043 Cassino
Tel e fax 0776 327059
pec: avvbarbara.altalena@pecavvocaticassino.it

* non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o mala fede o frode;

* sono in grado di fornire la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale ed in particolare trasmettono in allegato l'elenco a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate delle debitrice e del loro nucleo familiare, con indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

* trasmette altresì in allegato una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi dell'OCC di Cassino (istituito presso l'ODCEC di Cassino), dott.ssa Patrizia Taccone, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalle debitrice nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

* si è dunque manifestata una situazione di difficoltà economico – finanziaria che rende probabile l'insolvenza delle debitrice e tale squilibrio trova le proprie cause nei vari eventi che si sono susseguiti nel tempo;

* nel 2007 la Sig.ra De Gasperis Valentina ha contratto un mutuo ipotecario, per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa di abitazione, di € 160.000,00 da rimborsare a 30 anni. Per circa 10 anni ha sempre pagato regolarmente le rate di mutuo, contando anche sul lavoro del marito e l'aiuto della madre;



Avv. Barbara Altalena
Piazza Labriola n. 32
03043 Cassino
Tel e fax 0776 327059
pec: avvbarbara.altalena@pecavvocaticassino.it

* mutuo contratto a tasso fisso nominale del 6,26 % , ISC (Indicatore Sintetico di Costo) e TAEG del 6,6830%, per un capitale di € 160.000,00 da rimborsare unitamente agli interessi in 30 anni a quote costanti mensili di € 991,20.

* nel 2013 nasce il figlio Antonio, il bambino ha presentato da subito problemi di salute, e poco dopo la nascita viene sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di malformazione alla mano destra, che hanno richiesto numerosi viaggi a Roma.

* nel 2017 la sig.ra De Gasperis si è separata dal marito e attualmente vive con la madre sig.ra Martini Paola, casalinga pensionata, e con il figlio Antonio di anni 10;

* successivamente alla separazione la richiedente si è trovata nella necessità di far fronte da sola al pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale (prima casa);

* l'ex coniuge avrebbe dovuto versare l'importo di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ma a tutt'oggi non ha mai provveduto poiché disoccupato;

* la signora De Gasperis pertanto ha dovuto provvedere da sola a mantenere il figlio e al pagamento di tutte le esposizioni debitorie, si tratta le difficoltà economiche che si sono susseguite nel tempo costringendo la richiedente a far richiesta di un prestito bancario/ Società finanziarie, in cui la sig.ra Martini ha fatto da garante;

* tutte le spese per il sostentamento della famiglia e per il rimborso dei prestiti, compresa l'onerosa rata di mutuo, gravano quindi sulle richiedenti e diventavano sempre più difficili da onorare;

* alla luce dello svolgimento dei fatti narrati, la situazione di sovraindebitamento è data da una situazione di squilibrio tra i debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;

* come da prospetto presente nella relazione del Gestore, le debitrice sono attualmente debitrice delle seguenti somme:



Avv. Barbara Altalena
Piazza Labriola n. 32
03043 Cassino
Tel e fax 0776 327059
pec: avvbarbara.altalena@pecavvaticassino.it

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo
Mutuo Ipotecario immobiliare	147.130,42
Fin. Credito al consumo	61.080,49
Carta di credito - tutte	13.550,33
Cessione del quinto Chirografaria	8.840,00
Condanne Spese lite	4.743,17
Tributi	224,01

TOTALE DEBITO RESIDUO 235.568,42

* le entrate della famiglia sono costituite dal reddito da lavoro dipendente della signora De Gasperis di circa € 1500,00 e dalla pensione di reversibilità della signora Martini di € 1846,00. Totale reddito netto mensile disponibile è di circa € 3.346,00.

* Attualmente l'esposizione debitoria mensile è di circa € 2.197,20, e considerato il reddito di € 3.346,00 residuano per vivere circa € 1.149,00, equivalente alla soglia di povertà assoluta. La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia definita in base all'età dei componenti, una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiori a valore monetario;

* risulta evidente l'oggettiva impossibilità delle debentrici di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale;

* lo stato di crisi finanziaria ed economica dei richiedenti, e quindi lo stato di bisogno in cui le debentrici operavano, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione



Avv. Barbara Altalena
Piazza Labriola n. 32
03043 Cassino
Tel e fax 0776 327059
pec: avvbarbara.altalena@pecavvocaticassino.it

in banca dati Pubblica Crif dei finanziamenti concessi, avviene sulla base di una convenzione tra la Banca dati e gli Istituti Finanziatori che prevede vi sia la comunicazione e la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti. È, infatti, necessario procedere alla verifica da parte degli Istituti finanziari valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

L’ art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo. Inoltre al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. i prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.

* Il patrimonio delle debentrici è costituito unicamente dalla casa di abitazione, gravata da ipoteca a favore della Deutsche Bank a seguito di concessione di mutuo fondiario, e sulla quale è in corso procedura esecutiva immobiliare da parte dello stesso Istituto. La vendita dell’immobile comporterebbe un aggravio delle spese per la famiglia che sarebbe costretta a trovare una casa in fitto. L’unico bene del patrimonio mobiliare è un’autovettura Renault Clio del 2003 di scarso valore commerciale di proprietà della sig. ra Martini utilizzato dalla figlia per recarsi al lavoro nonché per brevi spostamenti necessari per l’intero nucleo familiare;

* la proposta di accordo prevede una dilazione dei pagamenti più estesa nel tempo, circa 6 anni, nonché uno stralcio delle posizioni debitorie, come descritto dettagliatamente nella tabella n. 16;



Avv. Barbara Altalena
Piazza Labriola n. 32
03043 Cassino
Tel e fax 0776 327059
pec: avvbarbara.altalena@pecavvocaticassino.it

* pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art.67 del d.lgs n. 14/2019, le proponenti hanno predisposto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento con l'ausilio della dott.ssa Patrizia Taccone quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, che qui abbiansi per integralmente trascritta

Tutto ciò premesso, le sig.re De Gasperis Valentina e Martini Paola, come sopra rappresentate e difese

CHIEDONO

Che Ill.mo Giudice del Tribunale di Cassino, ritenuta ammissibile la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:

- in via preliminare: disporre la sospensione del procedimento di esecuzione forzata che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano: Procedura esecutiva immobiliare RGN 117/2019 G.E. dott.ssa Maia Rosaria Ciuffi - prossima vendita 15/03/2023, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

- in via principale: disporre con decreto che ai sensi dell'art 70 comma 1 d.lgs n. 14/2019, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale di Cassino o del Ministero della Giustizia e che entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell' O.C.C. ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze.

Si allegano:



Avv. Barbara Altalena
Piazza Labriola n. 32
03043 Cassino
Tel e fax 0776 327059
pec: avvbarbara.altalena@pecavvaticassino.it

- procura alle liti;
- nomina gestore;
- piano presentato;
- relazione gestore;
- documento De Gasperis;
- documento Martini;
- certificato stato di famiglia;
- 730;
- certificato carichi pendenti;

Con osservanza

Cassino, 07.03.2023

avv. Barbara Altalena

Dichiarazione ai fini della legge sul contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

Il sottoscritto Avv. Barbara Altalena dichiara che l'importo del contributo unificato ammonta a € 98,00 trattandosi di procedure concorsuali.

Cassino, li 07.03.2023

Avv. Barbara Altalena

